REGOLAMENTO (CEE) N. 3012/77 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, all'atto della firma, il 29 giugno 1970, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna (2), la Comunità si è impegnata a concedere un regime tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità di taluni vini originari della Spagna e in particolare dei vini di Xeres; che per soddisfare tale impegno, la Comunità ha aperto ogni anno due contingenti tariffari:

— 40 000 ettolitri, al dazio pari al 40 % del dazio della tariffa doganale comune, per i vini di Xeres in recipienti di contenuto non superiore a due litri, delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1, originari della Spagna,

— 210 000 ettolitri, al dazio pari al 50 % del dazio della tariffa doganale comune, per i vini di Xeres in recipienti di contenuto inferiore a due litri, delle sottovoci ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1, originari della Spagna;

che questo regime tariffario preferenziale era previsto per l'importazione dei prodotti in questione soltanto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria; che, in conformità dell'atto di adesione, le importazioni di questi prodotti nei tre nuovi Stati membri sono sottoposte dal 1° luglio 1977 ai dazi della tariffa doganale comune; che il regime di importazione per questi prodotti deve essere uniforme in tutta la Comunità; che è opportuno aumentare i volumi contingentali annui succitati rispettivamente a 108 000 ettolitri e 685 000 ettolitri; che l'applicazione ai vini di Xeres, del 1° marzo 1978, delle disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare quelle che riguardano l'osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento, implica la suddivisione del periodo contingentale in due parti, la prima formata dai primi due mesi dell'anno, la seconda dal periodo 1° marzo — 31 dicembre 1978; che conviene pertanto, in una prima fase, aprire per il periodo 1° gennaio — 28 febbraio 1978 contingenti tariffari per i vini precitati, per volumi pari, rispettivamente, a 18 000 e 114 170 ettolitri;

considerando che detti vini restano soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che l'ammissione al beneficio dei suddetti contingenti tariffari comunitari dev'essere subordinata alla presentazione del certificato di circolazione delle merci A.E.1. e di un certificato di denominazione di origine previsto dal regolamento (CEE) n. 1120/75 (3);

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che le statistiche disponibili della Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Xeres sui mercati; che, tuttavia, i dati statistici spagnoli relativi agli ultimi anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna, le percentuali indicate qui di seguito:

(1) Parere reso il 16 dicembre 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 2.

(3) GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.

	1974	1975	1976
Vini di Xeres :			
— in recipienti di contenuto non superiore a due litri :			
Benelux	45,5	49,5	62,5
Danimarca	3,7	5,2	5,7
R. f. di Germania	12,1	12,0	13,4
Francia	0,4	0,3	0,3
Irlanda	2,8	1,3	1,0
Italia	4,9	1,4	1,2
Regno Unito	30,6	30,3	15,8
— in recipienti di contenuto superiore a due litri :			
Benelux	25,7	39,9	35,3
Danimarca	3,2	2,9	5,1
R. f. di Germania	2,4	2,9	3,4
Francia	0,1	0,1	0,1
Irlanda	1,0	0,7	0,9
Italia	0,0	0,0	0,0
Regno Unito	67,6	53,5	55,2

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono approssimativamente determinarsi come segue :

	Vini di Xeres in recipienti di contenuto	
	non superiore a due litri	superiore a due litri
Benelux	53,61	33,46
Danimarca	5,05	3,83
R. f. di Germania	13,20	2,99
Francia	0,31	0,03
Irlanda	2,06	0,78
Italia	2,11	0,01
Regno Unito	23,66	58,90

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a circa 90 % dei volumi contingentali ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota supplementare della riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1978 e fino al 28 febbraio 1978 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai vini di Xeres qui appresso indicati, originari della Spagna, sono parzialmente sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dazio (in UC/hl)	Volume contingentale (in hl)
ex 22.05 C III a) 1	Vini di Xeres	5,4	18 000
ex 22.05 C IV a) 1	Vini di Xeres	5,8	
ex 22.05 C III b) 1	Vini di Xeres	5,5	114 170
ex 22.05 C IV b) 1	Vini di Xeres	6,0	

2. Al riguardo si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna.

3. L'ammissione dei vini di Xeres al beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.E.1 e di un certificato di denominazione di origine previsto dal regolamento (CEE) n. 1120/75, vistato dalle autorità doganali spagnole.

Articolo 2

1. I contingenti fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che sono valide fino al 28 febbraio 1978 ammontano ai seguenti quantitativi :

	Vini di Xeres delle sottovoci	
	ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1	ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1
Benelux	8 690	34 370
Danimarca	820	3 930
R. f. di Germania	2 140	3 070
Francia	50	30
Irlanda	330	800
Italia	340	10
Regno Unito	3 830	60 490
Totale	16 200	102 700

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 1 800 e 11 470 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2, venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 28 febbraio 1978.

Articolo 5

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, sulla scorta delle notificazioni pervenute, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo.

Articolo 7

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET